

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

L'anno duemilaventicinque, nel giorno _____ del mese di _____, alle ore ____:____, in _____, presso il palazzo municipale sito in piazza _____, n. _____

sono presenti:

- il Sig. _____, nato a _____

() il _____, domiciliato in _____ (), codice fiscale _____,

il quale agisce in qualità di legale rappresentante del Comune 1 di _____, C.F. _____, a ciò

autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, dichiarata

immediatamente eseguibile;

- il Sig. _____, nato a _____

() il _____, domiciliato in _____ (), codice fiscale _____,

il quale agisce in qualità di legale rappresentante del Comune 2 di _____, C.F. _____, a ciò

autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, dichiarata

immediatamente eseguibile;

- il Sig. _____, nato a _____

() il _____, domiciliato in _____ (), codice fiscale _____,

il quale agisce in qualità di legale rappresentante del

Comune 3 di _____, C.F. _____, a ciò

autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

_____ in data _____, dichiarata

immediatamente eseguibile;

- il Sig. _____ nato a _____

() il _____, domiciliato in

_____, codice fiscale _____

_____, che aderisce all'associazione in

qualità di titolare e rappresentante legale

_____ con sede in _____ -

Via _____, C.F. _____;

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto

di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto

costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è

costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di

lucro denominata: **"COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE**

_____".

I componenti

convengono e stipulano

quanto segue.

Articolo 1

I componenti dichiarano di voler costituire, come

effettivamente costituiscono, una Associazione non

riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata: **"COMUNITA'**

ENERGIA RINNOVABILE _____", che potrà utilizzare anche

la denominazione abbreviata di "C.E.R. _____",

disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale, con

sede in _____, Piazza _____, n. _____

Articolo 2

L'organizzazione e il funzionamento della "C.E.R.

_____ " sono disciplinati dalle norme dello Statuto

che, composto di n. 23 (ventitré) articoli, e che, approvato

dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A",

firmato come per legge.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al **31 dicembre 2025**.

Articolo 4

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in

materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di

Comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 31 del

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione

della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili".

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali,

economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle

aree locali in cui opera la comunità, con l'esclusione di

profitti finanziari.

L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a

proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad

obblighi.

L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta

e volontaria.

L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.

L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le

comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle

indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31

del decreto legislativo 199/2021, nonché previste dalle

successive norme attuative di ARERA e del GSE.

I membri/soci, che esercitano potere di controllo, sono persone

fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con

personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e

autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1

lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli

enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del

terzo settore e di protezione ambientale nonché le

amministrazioni locali contenute nell'elenco delle

amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di

Statistica, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio

degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di

produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile, a

condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla

comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Se produttori, i membri della comunità devono essere proprietari, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione.

L'Associazione deve prevedere almeno due clienti finali, membri, e un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione.

La partecipazione all'associazione "C.E.R." non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

- d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio

tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

Articolo 5

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto.

Articolo 6

La quota di adesione dovrà essere versata presso la sede dell'Associazione nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

A comporre il primo Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto dell'associazione, sono:

- Presidente: sig. _____, nato a _____

() il _____, codice fiscale _____

domiciliato elettivamente in _____, Piazza

_____ n. _____, il quale in fase di prima

costituzione, viene individuato, dal Consiglio Direttivo,

quale Tesoriere dell'associazione;

- Vicepresidente: sig. _____, nato a _____

() il _____, codice fiscale _____

domiciliato elettivamente in _____

_____, Piazza _____ n. _____.

I componenti conferiscono mandato al Presidente pro tempore della "C.E.R. _____", sig. _____, nato a _____

() il _____, codice fiscale _____

domiciliato elettivamente in _____,

Piazza _____ n. _____, affinché convochi, entro 120

giorni, l'assemblea generale degli associati per la nomina delle cariche sociali previste dallo statuto.

Articolo 8

Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, così come emendato dal D. Lgs. 101/2018 che ha preso atto dell'entrata in vigore del regolamento EU 2016/679 e di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico dell'Associazione mediante il contributo a ciò destinato dal Comune/dai Comuni di _____.

- Il sig. _____ - Comune di _____ -

mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art.24 D. Lgs. 82/2005 Codice Amministrazione Digitale (C.A.D.)

- Il sig. _____ - Comune 2 di _____ -

mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art.24 D. Lgs. 82/2005 Codice Amministrazione Digitale (C.A.D.)

- Il sig. _____ - Comune 3 di _____ -

mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art.24 D. Lgs. 82/2005 Codice Amministrazione Digitale (C.A.D.)

- Il sig. _____ - _____ - mediante

apposizione della firma digitale ai sensi dell'art.24 D.

Lgs. 82/2005 Codice Amministrazione Digitale (C.A.D.)

Rep. N. _____ del _____ / _____ /202_____

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto dott. _____, Segretario

comunale del Comune di _____, abilitato ad autenticare le

scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art.

97, IV comma, lett. c) del D.lgs. 267/2000, che i signori:

- _____ nato a _____ () il _____ domiciliato

elettivamente presso il Comune di _____

_____, n. _____ - C.F. _____ - in rappresentanza

e per conto del Comune di _____ - via _____, n.

_____ - C.F. _____ ;

- _____ nato a _____ () il _____ domiciliato

elettivamente presso il Comune di _____ -

_____, n. _____ - C.F. _____ - in

rappresentanza e per conto del Comune 2 di _____ - via

_____, n. _____ - C.F. _____ ;

- _____ nato a _____ () il _____ domiciliato

elettivamente presso il Comune di _____ -

_____, n. _____ - C.F. _____ - in

rappresentanza e per conto del Comune 3 di _____ - via

_____, n. _____ - C.F. _____ ;

- _____ nato a _____ () il _____

C.F. _____ domiciliato in qualità di delegato in

rappresentanza e per conto di _____ - via _____ ,

n. _____ - C.F. _____ ;

della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo,

hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto

così come l'allegato "A" - Statuto, facendomi espressa

richiesta che il detto documento, unitamente all'allegato

Statuto, venga conservato in raccolta tra i miei.

L'imposta di registrazione, così come l'imposta di bollo

sull'atto costitutivo da produrre all'Agenzia delle Entrate per

la registrazione viene assolta utilizzando il sistema Unimod.

L'imposta di bollo sullo Statuto - allegato all'atto

costitutivo, viene assolta attraverso l'apposizione di n. 4

marche da bollo da euro 16,00 cadauna sulla stampa dello stesso

conservata agli atti ed avente i seguenti identificativi:

_____ - _____ - _____

Residenza municipale del Comune di _____ , _____ / _____ /202

Il Segretario Comunale: dott. _____ apposizione della

firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005 - Codice

Amministrazione digitale (C.A.D.)

Allegato A - Atto costitutivo Rep _____ del _____

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«**COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE** _____»

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata:

«**COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE** _____».

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Comune di _____ () - VIA _____, n. ____.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

Art. 3

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha come scopo la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

Per raggiungere i propri obiettivi, l'associazione organizzerà la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta

dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31

del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto

il controllo della CER.

A tal fine, potrà:

- richiedere l'accesso al contributo in conto capitale

previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2.

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui

al Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della

Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;

- richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di

cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e

della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414;

- monitorare produzione e consumi dei propri membri/soci con

finalità di verifica e rendicontazione;

- accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla

condivisione dell'energia tra i membri;

- ripartire i benefici economici tra i membri.

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali,

economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle

aree locali in cui opera la comunità, con l'esclusione di

profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a

fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici a carico

dei membri. L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che

può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta

e volontaria.

L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.

L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché previste dalle successive norme attuative di ARERA e del GSE.

Sono membri produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione.

Sono membri consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

Possono essere membri della CER anche soggetti non facenti parte della configurazione/i per la/e quale/i viene richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la

diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;

f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte

in appositi albi od elenchi necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- b) dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;

c) da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;

d) da eventuali fondi di riserva;

e) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;

f) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Soci

Art. 6

I membri/soci, che esercitano potere di controllo, sono persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati

gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia

rinnovabile e devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- partecipare volontariamente e svolgere attività compatibili con le finalità dell'Associazione;

- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale, ed è necessario che il codice ATECO prevalente delle imprese sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;

- essere titolari di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alle Cabine di trasformazione individuate nella configurazione;

- se produttori, essere titolari o avere la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

- aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;

Il presente Statuto, allegato all'atto costitutivo, funge da "contratto di diritto privato" per regolare i rapporti tra i membri dell'Associazione, nei termini riportati nel Regolamento Interno Operativo.

La partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il

mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di

scegliere il proprio venditore ed uscire in ogni momento dalla

configurazione, fermo restando, in caso di recesso anticipato

ex art. 24 Codice civile, la conservazione di eventuali

corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la

compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Il soggetto delegato responsabile per il riparto dell'energia

elettrica condivisa, individuato ai sensi dell'art. 32, comma

1, lett. c), D.lgs. n. 199/2021 coincide con il Referente della

CER, ed è svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che

ne ha la rappresentanza legale, a cui i membri demandano la

gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le

società di vendita e il GSE.

La CER assicura che l'importo della tariffa premio

eccedentario, rispetto quello determinato in applicazione del

valore soglia di quota energia condivisa del 55 % nel caso di

accesso alla sola tariffa premio, ovvero il valore del 45% nel

caso di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto

capitale, di cui all'Allegato 1 del DM CACER, sia destinato ai

soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per

finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati

gli impianti per la condivisione.

La CER assicura altresì, completa, adeguata e preventiva

informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci, sui

benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

Entro 90 giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà

approvato dall'Assemblea un Regolamento Interno Operativo (RIO)

con le seguenti caratteristiche:

- definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici derivanti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata;

- definire i criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi altro introito derivanti dalle attività della CER, con le stesse modalità di cui al punto precedente.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione;

- onorari: coloro che per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE

_____ , non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari

partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione e a ricevere i benefici derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica nell'ambito della CER, al netto delle spese sostenute dalla medesima CER;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che accerterà la sussistenza in capo all'aspirante membro dei requisiti previsti per la partecipazione, contro la cui decisione è ammesso

appello all'Assemblea.

Nella domanda di adesione, l'aspirante membro è tenuto a illustrare brevemente le proprie attività, dichiarando, in particolare:

- la titolarità o la disponibilità del punto di prelievo di energia primaria sotteso alla medesima Cabina di trasformazione;
- la titolarità o la disponibilità di un impianto di produzione/UP di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;
- la compatibilità dell'attività svolte con le finalità dell'associazione;
- di conferire mandato esclusivo all'associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e all'incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;
- di condividere gli scopi dell'associazione;
- di accettare lo Statuto, il Regolamento interno e le delibere già assunte da parte degli organi dell'associazione, impegnandosi a versare i contributi richiesti dall'associazione.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale,

operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Art. 7

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo per perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla CER, nonché per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es. costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma

solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Organi e amministrazione

Art. 9

Gli organi della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE

sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei

consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vicepresidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in videoconferenza, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che

ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque

almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

Art. 16

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà delle quote degli associati e delibera con la maggioranza semplice delle quote dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con qualunque quota dei soci e delibera

con la maggioranza semplice delle quote dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti delle quote degli associati ed il voto favorevole della maggioranza delle quote dei presenti.

Ciascun socio è portatore di una quota che terrà conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata, riferita all'ultimo esercizio disponibile.

Art. 20

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal vicepresidente del Consiglio Direttivo e dai soci onorari.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Scioglimento

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti delle quote degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Scorporo

Art. 22

Qualora la dimensione dell'Associazione raggiunga un numero di soci rilevante e ciò comporti difficoltà di gestione, per la complessità delle relazioni, delle rilevazioni energetiche e dei ricalcoli necessari alla distribuzione dei ricavi, l'Assemblea, in convocazione straordinaria, con maggioranza semplice delle quote dei soci presenti, può deliberare lo scorporo di una parte dei soci in una o più Associazioni.

Ogni socio sarà libero di scegliere se rimanere nella Associazione originaria o iscriversi nella nuova Associazione generata.

Norme generali**Art. 23**

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.